

### **Sentenza n. 261 del 2004 (Basi di calcolo per la produzione di energia idroelettrica)**

Nel ricorso introduttivo deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza in esame la Regione Emilia-Romagna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato. Legge finanziaria 2003), in riferimento all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Per la ricorrente la norma, in quanto dispone la fissazione delle basi di calcolo dei sovracanonici per la produzione di energia elettrica, recherebbe una disciplina di dettaglio e sarebbe pertanto lesiva della competenza legislativa regionale residuale ovvero di quella concorrente nella materia "produzione di energia". Per la Corte, invece, la disciplina dei sovracanonici, qualificabili come prestazioni patrimoniali imposte, non attiene né alla materia concorrente "produzione di energia" di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, né a materie assegnate *ex quarto* comma dell'articolo 117 Cost. alla legislazione residuale regionale; attiene bensì alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali, di cui al secondo comma dell'art. 119, Cost. La norma impugnata, in particolare, ha modificato le basi di calcolo dei sovracanonici fissandone i nuovi importi, intervenendo in tal modo su una materia già interamente regolata dalla legge dello Stato. Come già ribadito in precedenti pronunce, la Consulta ricorda che, in ambito finanziario e tributario, la competenza in ordine all'adozione di norme modificative, anche nel dettaglio, di materie già disciplinate con legge statale resta dello Stato fino all'attuazione dell'articolo 119 Cost., allorquando, cioè, sarà delineato il quadro del nuovo sistema tributario, saranno fissati i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi e definiti gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, regioni ed enti locali. In attesa di tale intervento legislativo attuativo, anche la potestà legislativa in ordine alla disciplina dei sovracanonici resta dello Stato.

Dott.ssa Paola Garro